

COMUNE DI ASSISI
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

VARIANTE AL PRG VIGENTE
AI SENSI DELLA L.R. 31/97 ART. 30
FRAZIONE S. MARIA DEGLI ANGELI

COMUNE DI ASSISI
APPROVATO CON DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 10/01/2013

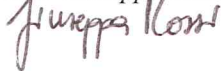
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VARIANTE ART.2.8.1 per la modifica del comma 4 e
VARIANTE ART. 2.8.4 per l'introduzione del comma 6

Testo modificato come da prescrizione dettata dalla
Provincia di Perugia con D.G.R. n. 419 del 03.12.2012

IL TECNICO ISTRUTTORE

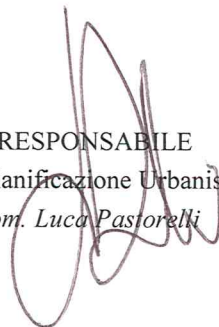
Geom. Giuseppe Rossi



IL RESPONSABILE

Ufficio Pianificazione Urbanistica

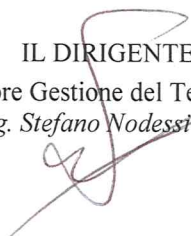
Geom. Luca Pastorelli



IL DIRIGENTE

Settore Gestione del Territorio

Ing. Stefano Nodessi Proietti



2.8.1 Generalità

1. Le zone per attrezzature e servizi privati sono individuate in cartografia con la lettera S seguita da un numero o da una lettera e con un simbolo (ad eccezione delle zone Sc ed Sg).

2. In tali zone è ammessa la realizzazione di edifici ed impianti preordinati alla prestazione di servizi da parte di privati quali: Uffici ed attività direzionali in genere, rappresentanze, sedi bancarie, attività commerciali, pubblici esercizi, sale da spettacolo e conferenze, luoghi di svago e di esercizio sportivo al coperto, servizi sociali, attività turistico-ricettive, camping, distributori di carburanti, depositi per la commercializzazione del gas.

3. Nelle zone definite So gli interventi debbono essere conformi alle previsioni e prescrizioni dei Piani urbanistici attuativi già approvati e richiamati nelle tavole grafiche.

4. In ciascuna delle altre zone individuate in cartografia, ad eccezione di quanto più avanti precisato per i distributori carburanti e depositi gas e per la zona S* di S. Maria degli Angeli, l'attuazione dovrà avvenire tramite un Piano urbanistico attuativo unitario conforme alle prescrizioni del presente articolo.

5. Le destinazioni specifiche per servizi sociali, attività turistico-ricettive, camping, distributori carburanti, depositi per la commercializzazione del gas, sono precisate in cartografia con apposita simbologia (si veda l'Art. 6.2). Tutte le altre attività sono genericamente indicate in cartografia, con apposito simbolo (Art. 6.2), come direzionali, e commerciali e di servizio in genere.

6. Sono anche previste zone a verde privato con edifici per servizi privati per le quali si veda anche il succ. Art.2.13 .

7. Gli indici e parametri e le altezze massime ammesse, salvo che per le zone destinate a camping, distributori e depositi gas (per le quali si vedano i punti 2.8.5, 2.8.6 e 2.8.7 che seguono) sono così stabiliti:

S1 : It = 1,0 mc/mq altezza max: m. 6,50

S2 : It = 1,5 mc/mq altezza max: m. 9,50

S3 : It = 2,0 mc/mq altezza max: m. 9,50

S4 : It = 2,0 mc/mq altezza max: m. 12,50

S5 : It = 2,5 mc/mq altezza max: m. 12,50

8. Le distanze minime tra edifici e tra questi ed i confini e le strade, sono le stesse prescritte per le Zone C. (Art. 2.5).

9. Gli standards relativi ai parcheggi sono stabiliti, con riferimento alle attività previste nelle singole zone, dal precedente punto 1.4.3 e dalle disposizioni che seguono. Gli standards relativi al verde sono quelli stabiliti dalla L.R. 24/03/2000 n. 27 art. 61 e dall'art. 26 della L.R. 21/10/1997 n. 31 come modificato dall'art. 41 della L.R.24/99.

2.8.2 Zone per attività direzionali, commerciali e di servizio in genere

“Omissis”

2.8.3 Zone per servizi sociali

“Omissis”

2.8.4 Zone per attività turistico-ricettive

1. Sono le zone destinate ad alberghi, motels e residenze turistico-alberghiere e sono individuate in cartografia con l'apposito simbolo (Art. 6.2).
2. In tali zone l'indice di densità fondiaria e le altezze massime ammesse sono quelli precisati al punto 2.8.1 precedente. Per gli standards urbanistici si farà riferimento all'Art. 1.4 e al punto 4. dell'art. 61 della L.R. 24/03/2000, n. 27.
3. Nella Zona A gli interventi sono regolati dalle disposizioni del precedente Art. 2.1.
4. Per la Zona S4 in S.Maria degli Angeli, posta tra la Via Capitolo delle Stuoie e la Piazza della Basilica, di cui al P.P.E. approvato con D.P.G.R. n. 390 del 27/07/1998, si applicano le previsioni e disposizioni di tale P.P.E. con le prescrizioni di detta delibera.
5. Per la zona S posta in località Villamena in sede di formazione dell'obbligatorio strumento attuativo è consentita un'ulteriore edificazione pari a mc. 1500. La tipologia e le altezze di nuova edificazione saranno definite, in relazione allo stato dei luoghi, in sede di strumento attuativo che dovrà determinare la collocazione degli standards secondo i parametri definiti al precedente punto art. 1.4.
6. Per la zona S* di S. Maria degli Angeli, posta tra via Los Angeles e via A. Tacconi, il recupero dei volumi esistenti da destinare ad ampliamento della struttura ricettiva esistente (Hotel Los Angeles), potrà essere realizzato con permesso di costruire nel rispetto dei volumi esistenti. E' consentita l'applicazione dell'art. 36 della L.R. 13/2009 e ss.mm. e ii., nel limite complessivo massimo di mc. 3560.